



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Ill.mo Prefetto di Milano

S.E. R. Saccone

protocollo.prefmi@pec.interno.it

**Fasc. Anac n. 4326/2018**

**Oggetto:** Proposta di applicazione della misura del sostegno e monitoraggio nei confronti della società EON Medica s.r.l., con sede legale in Milano, in Via Feltre, 11, (P.I.03467080960) - Art. 32, comma 8, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014

Con il presente atto si propone all'Ill.mo Prefetto di Milano di adottare la misura del sostegno e monitoraggio, prevista dall'art. 32, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti della EON Medica s.r.l., con sede legale in Milano, in Via Feltre, 11, (P.I.03467080960).

**1) Premessa**

L'art. 32 d.l. n. 90/2014 disciplina l'applicazione di misure straordinarie, nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di matrice corruttiva contemplati dalla norma stessa ovvero siano altrimenti rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, attribuibili all'impresa aggiudicataria o al concessionario di lavori pubblici o al contraente generale o ad un'impresa che esercita attività sanitaria per conto del servizio sanitario nazionale, collegandole all'esistenza di fatti gravi ed accertati;

la proposta del Presidente dell'ANAC è formulata in conformità a quanto disposto dalla citata norma e dalle Linee Guida adottate dal Presidente dell'ANAC e dal Ministro dell'Interno per l'attuazione e l'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 32 d.l. 90/2014 e in particolare: a) alle "Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC- Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

amministrativa” del 15.7.2014; b) alle “Seconde linee guida per l’applicazione delle Misure straordinarie di Gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia” del 27.1.2015, integralmente consultabili sul sito istituzionale dell’Autorità, nella sezione «Misure straordinarie - art. 32, d.l. 24 giugno 2014, n. 90»;

più precisamente, l’applicazione delle misure straordinarie previste dal citato art. 32 presuppone, quindi: 1) l’esistenza di un procedimento giudiziario per i delitti contemplati dalla citata norma ovvero di rilevanti situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili all’aggiudicatario, al concessionario o al contraente generale; 2) l’accertamento dei fatti; 3) la gravità degli stessi;

in un’ottica interpretativa, necessariamente garantista, per l’applicazione delle suddette misure il Presidente dell’Anac è chiamato in primo luogo a formulare una valutazione circa la sussistenza: a) del *fumus boni iuris* relativamente all’accertamento dell’illecito, consistente nell’acquisizione di elementi concreti, sia pure in termini di qualificata probabilità, in ordine al fatto che l’esecuzione del rapporto negoziale con la pubblica amministrazione per la realizzazione di un’opera, la fornitura di beni o servizi sia frutto di una condotta illecita o di situazioni anomale, comunque sintomatiche di condotte illecite, riconducibile all’operatore economico titolare del relativo rapporto negoziale; b) della gravità dei fatti contestati;

successivamente, in ottemperanza al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, il Presidente dell’Autorità individua tra le diverse misure previste dal citato art. 32 quella più adeguata al caso concreto, commisurandola in base al criterio della gravità dei fatti, tenuto conto di diversi indicatori, quali, ad esempio, il ruolo e il complessivo comportamento dell’autore dell’illecito; la pervasività del sistema illecito; il coinvolgimento della compagine societaria; la permanenza nella compagine societaria di soggetti con una notevole capacità di influenzare le scelte dell’operatore economico; presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio di condizionamenti nella esecuzione delle commesse pubbliche.

## **2) Svolgimento del procedimento**

Con nota prot. n. 97036 del 26.11.2018 l’ANAC ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 ss. della l. 241/1990, alla società Eon Medica s.r.l. l’avvio del procedimento per la formulazione della proposta di adozione delle misure di cui all’art. 32, d.l. n. 90/2014;

con nota acquisita al protocollo ANAC n.100328 del 5.12.2008 la EON Medica s.r.l. ha chiesto di accedere agli atti del procedimento e con nota protocollo ANAC n. 103241 del 14.12.2018 sono stati trasmessi alla società le copie dei predetti documenti;



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

la società non ha presentato né memorie né atti difensivi;

all'esito del procedimento istruttorio e in relazione alle risultanze dello stesso viene formulata la presente proposta, che identifica la misura ritenuta più idonea al caso di specie, tenuto conto sia dei fatti di rilevanza penale - emersi dall'esame dell'all'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa in data 9.4.2018 nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 14310/2015<sup>1</sup> e già accertati dalle sentenze n. 1946 del 13.7.2018, R.G.N.R. 24506/2018<sup>2</sup> e n. 2202 del 14.9.2018, R.G.N.R. 27412/2018<sup>3</sup>, alle quali si rinvia per relationem per la compiuta indicazione degli indagati e per la dettagliata descrizione delle condotte illecite - sia delle ricognizioni effettuate dalla Guardia di Finanza<sup>4</sup>.

**3) Sussistenza del *fumus boni iuris***

L'esame degli atti penali sopra indicati ha permesso di constatare il coinvolgimento e la responsabilità nella vicenda oggetto dei predetti procedimenti penali di OMISSIS, in qualità di OMISSIS della EON MEDICA s.r.l.;

più precisamente, dagli atti di indagine compiuti, comprendenti da accertamenti di natura documentale e da intercettazioni ambientali, sono emersi ampi elementi di prova, che hanno portato prima all'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di vari indagati, tra cui il predetto imprenditore, per i reati di cui agli artt. 319, 319 bis c.p.,<sup>5</sup> e, successivamente, alla condanna sia di OMISSIS<sup>6</sup> sia del OMISSIS della U.O.C. Chirurgia Ortopedica riparativa e Risk Management dell'ospedale A.S.S.T. PINI-CTO di Milano<sup>7</sup> per i delitti sopra menzionati. E' stato acclarato, infatti, che OMISSIS ha corrisposto denaro, altre utilità e vantaggi economici di vario genere ai soggetti indagati di cui all'ordinanza sopra indicata, tutti in servizio presso la A.S.S.T. PINI-CTO di Milano o l'ospedale I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, in cambio

---

<sup>1</sup> Cfr. ordinanza di applicazione di misure personali emessa in data 9.4.2018 dal GIP presso il Tribunale Ordinario di Milano, dott. Teresa De Pascale, nell'ambito del procedimento penale n. 14310/15 R.G.N.R.

<sup>2</sup> Cfr. sentenza ex art. 447 c.p.p., n. 1946 del 13.7.2018, emessa nel procedimento penale R.G.N.R. n. 24506/2018, divenuta irrevocabile il 8.9.2018, con la quale è stato condannato OMISSIS., all'epoca dei fatti OMISSIS della U.O.C. Chirurgia Ortopedica riparativa e Risk Management dell'ospedale A.S.S.T. PINI-CTO di Milano.

<sup>3</sup> Cfr. sentenza ex art. 447 c.p.p., n. 2202 del 14.9.2018, emessa nel procedimento penale R.G.N.R. n. 27412/2018, divenuta irrevocabile il 6.10.2018, con la quale è stato condannato OMISSIS, all'epoca dei fatti della EON MEDICA s.r.l.

<sup>4</sup> Cfr. Nota informativa del Gen. B. C. Zaccagnini prot. n. 0048245 del 6.6.2018; Nota informativa integrativa del Gen. B. C. Zaccagnini prot. n. 0055616 del 26.6.2018; Nota informativa integrativa del Gen. B. C. Zaccagnini prot. n. 0081201 del 2.10.2018.

<sup>5</sup> Cfr. ordinanza cit.

<sup>6</sup> Cfr. sentenza n. 2202/2018, cit.

<sup>7</sup> Cfr. sentenza n. 1946/2018, cit.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

del loro intervento finalizzato a promuovere l'acquisto diretto da parte delle strutture ospedaliere di appartenenza di prodotti e dispositivi medici forniti dalle società di OMISSIS, in particolare, dalla EON Medica s.r.l.<sup>8</sup>;

più precisamente, è stata accertata l'esistenza di plurimi accordi illeciti tra l'imprenditore condannato ed i medici indagati in virtù dei quali questi ultimi hanno favorito e determinato l'acquisto di dispositivi medici commercializzati dalle imprese del citato imprenditore, dichiarandoli infungibili. In tal modo i medici compiacenti hanno consentito l'acquisto diretto di prodotti non inseriti negli appositi accordi quadro stipulati dalle aziende ospedaliere<sup>9</sup>;

in cambio di "tale favore" i predetti medici hanno ricevuto vantaggi di vario genere, quali: pagamento delle spese sostenute per la registrazione di un'intervista televisiva e per la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento in qualità di relatore; promessa di un prestito in denaro e di uno stage post-universitario presso una delle società di OMISSIS per la figlia di uno degli indagati; pagamenti in denaro attraverso società riconducibili all'imprenditore già condannato e attribuzione di quote di capitale sociale in tali società operanti nel settore della distribuzione di prodotti medici con correlativa partecipazione agli utili; contratti di consulenza e *royalties* su prodotti sanitari brevettati dagli stessi medici, che poi ne hanno favorito l'acquisto da parte della struttura sanitaria presso cui prestano la propria attività lavorativa;

lo stesso imprenditore nel corso degli interrogatori resi ha ammesso i fatti di corruzione a lui contestati, ricostruendo in maniera dettagliata i suoi rapporti con gli altri imputati<sup>10</sup>. In particolare le condotte illecite – per quanto qui rileva – sono state poste in essere al fine di pubblicizzare e promuovere l'acquisto: a) del dispositivo medico denominato AVN per la rigenerazione dei tessuti ossei, commercializzato dalla EON Medica s.r.l.; b) del dispositivo medico LIPOGEMS per la lipoaspirazione, processazione ed innesto di tessuto adiposo, commercializzato dalla EON Medica s.r.l.; c) del kit denominato VELOX 3 MI per la rigenerazione dei tessuti ossei, commercializzato dalla EON Medica s.r.l.; d) del kit denominato MicroDTTec, fornito dalla società 41 s.r.l., partecipata al 25% dalla società EON Medica s.r.l.; e) del kit Bonalove per la rigenerazione dei tessuti ossei, commercializzato dalle società KubiK Medical s.r.l. e 41 s.r.l.

---

<sup>8</sup> Cfr. sentenza n.1946/2018, cit., pp. 1-5 e sentenza n. 2202/2018, cit., pp. 1-11.

<sup>9</sup> Cfr. ordinanza citata pp. 1-15 per la compiuta identificazione degli indagati; vedi anche sentenza n. 2202/2018, cit., p. 12, e sentenza n. 1946/2018, cit., p. 6 per il consolidato sistema di scambio reciproco di favori tra pubblici ufficiali e l'imprenditore condannato.

<sup>10</sup> Cfr. sentenza n. 2202/2018, cit., p. 12.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

**4) La valutazione della gravità dei fatti**

Numerosi elementi emersi nel corso delle indagini penali sottolineano la gravità dei fatti per i quali l'OMISSIS della EON Medica s.r.l. è stato condannato.

In primo luogo assume particolare rilievo sia la diffusione delle condotte illecite imputate a più medici operanti presso distinte strutture ospedaliere sia la peculiare posizione manageriale assunta da questi ultimi all'interno dell'azienda sanitaria<sup>11</sup>;

in secondo luogo rileva il consolidato sistema di reciproci scambi tra i medici coinvolti nell'inchiesta e l'imprenditore, che si è tradotto nella reiterata commissione di atti illeciti che hanno avuto come conseguenza diretta la sistematica elusione delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto dei prodotti medici sopra indicati;

in terzo luogo occorre considerare che la funzione pubblica è stata svenduta dagli indagati a vantaggio esclusivo dei loro interessi economici e di quelli del privato corruttore in spregio del dovere di fedeltà e dei principi di imparzialità e buon andamento, che devono governare l'azione amministrativa. Dagli atti del processo penale risulta, infatti, che questi ultimi hanno agito in situazione di evidente conflitto d'interessi ed in violazione dei loro doveri d'ufficio in quanto hanno favorito l'acquisto da parte della struttura ospedaliera di appartenenza di prodotti e dispositivi medici da loro brevettati (è il caso del dispositivo AVN<sup>12</sup> e MicroDTTect<sup>13</sup>) ovvero commercializzati da imprese partecipate dagli stessi (è il caso del dispositivo AVN commercializzato all'estero dalla società ITS Limited e MicroDTTect commercializzato dalla 41s.r.l.)<sup>14</sup>. Simile *modus agendi*, già di per sé grave in quanto assunto in palese violazione dell'art. 97 della Costituzione, lo è ancor di più nel caso in esame, atteso che le condotte illecite hanno portato all'acquisto di dispositivi medici in base a valutazioni economicamente orientate ed avulse

---

<sup>11</sup> Cfr. Trattasi, in particolare, di chirurghi ortopedici OMISSIS di unità operative complesse del PINI CTO di Milano cfr. Capi A.1 A.2 e B.1 e B.2 dell'ordinanza; del OMISSIS del PINI CTO di Milano cfr. Capi D.1 e D.2; dei OMISSIS del laboratorio di analisi e del centro di chirurgia ricostruttiva delle infezioni osteo-articolari presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano cfr. C.1 e C.2; sentenza n. 2202/2018, cit., p. 1-10; sentenza n. 1946/2018, cit., p. 1-5.

<sup>12</sup> Cfr. sentenza n. sentenza n. 2202/2018, p.1. Si tratta di dispositivo brevettato dall'imprenditore e dal medico già condannati.

<sup>13</sup> Cfr. sentenza n. sentenza n. 2202/2018, p. 5. Si tratta di un dispositivo basato su una tecnologia brevettata dall'imprenditore già condannato e da due dei medici coinvolti nella vicenda in esame.

<sup>14</sup> Cfr. sentenza n. sentenza n. 2202/2018, pp. 1 e 5. I medici che favoriscono l'acquisto dei prodotti in esame partecipano anche al capitale della società che li commercializza, in tal modo domanda ed offerta del bene provengono sostanzialmente dal medesimo centro.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

da reali riscontri clinici e, pertanto, tali dispositivi potrebbero anche non rivelarsi del tutto idonei a tutelare e promuovere la salute umana<sup>15</sup>;

rilevano, infine, le operazioni infragruppo poste in essere tra le società riconducibili a OMISSIS per alimentare il sistema corruttivo sopra descritto<sup>16</sup> e la progettualità che ha caratterizzato tutte le condotte illecite contestate sia all'imprenditore ed al medico già condannati sia a tutti gli altri indagati. Gli accertamenti svolti hanno permesso di acclarare che i medici coinvolti non si sono limitati a promuovere l'acquisto dei prodotti commercializzati dalla EON Medica s.r.l. per propri vantaggi personali presso le strutture ospedaliere in cui lavorano/vano, ma hanno anche posto in essere più atti finalizzati ad aumentare il proprio bacino di utenza e, quindi, l'impiego di tali prodotti. Più precisamente è emerso che i medici OMISSIS e OMISSIS hanno partecipato in qualità di relatori a congressi medici in Italia e all'estero, intervenendo con contributi scientifici incentrati su infezioni osteoarticolari e, in particolare, riguardanti espressamente il dispositivo MicroDTTect<sup>17</sup>; tali medici, inoltre, si sono adoperati per la stipulazione di un protocollo d'intesa, denominato Progetto Donino tra la Regione Lombardia, l'ASST Pini-CTO, l'INAIL e l'ANIO (Associazione nazionale per le infezioni Osteoarticolari) che ha accreditato l'Unità operativa diretta da OMISSIS come polo regionale di riferimento per il trattamento delle infezioni articolari, prevedendo la canalizzazione presso tale unità dei pazienti affetti dalle predette patologie<sup>18</sup>; sempre tali medici, al fine di attestare la superiorità del dispositivo MicroDTTect hanno promosso la stipulazione di una convenzione con l'università degli studi di Milano<sup>19</sup>. A ciò si aggiunga che OMISSIS con l'aiuto dei medici OMISSIS e OMISSIS ha fatto accreditare il laboratorio di analisi presso l'ospedale IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano quale centro di riferimento regionale per le analisi microbiologiche dei campioni prelevati proprio tramite il dispositivo MicroDTTect<sup>20</sup>.

## **5) Graduatorie delle misure**

Dalla visura camerale della EON Medica s.r.l. del 4.2.2018 risulta che OMISSIS è cessato dalla carica di OMISSIS il 7.5.2018 e che l'attuale OMISSIS della società è OMISSIS, allo stato, non coinvolta nelle indagini. Tuttavia, il medesimo documento evidenzia che la società *de qua* ha un capitale pari a 24.000 euro, suddiviso tra soli due soci, e che OMISSIS ha una partecipazione pari

---

<sup>15</sup> Sul punto è emblematico il passaggio dell'ordinanza citata a p. 55, in cui si legge: «la direzione sanitaria dell'ospedale PINI ha autorizzato l'utilizzo del prodotto senza la dovuta approvazione da parte del Comitato Etico».

<sup>16</sup> Cfr. ordinanza, cit., p.109.

<sup>17</sup> Cfr. sentenza n. sentenza n. 2202/2018, p. 7.

<sup>18</sup> Cfr. sentenza n. 2202/2018, cit., p. 8.

<sup>19</sup> Cfr. sentenza n. 2202/2018, cit., p. 7.

<sup>20</sup> Cfr. n. sentenza n. 2202/2018, cit., p. 5.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

al 67%. Nell'ambito dell'a società, come evidenziato nel provvedimento cautelare, risulta operare anche OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS<sup>21</sup>, e da informazioni acquisite, tramite la banca dati dell'Anagrafe Tributaria, OMISSIS e OMISSIS risultano avere lo stesso domicilio fiscale<sup>22</sup>;

in considerazione di tali riscontri si ritiene che la mera estromissione "formale" di OMISSIS dalla carica di OMISSIS della EON Medica s.r.l. non garantisca l'assenza di qualsivoglia condizionamento di quest'ultimo nelle future scelte gestionali della società in quanto, da un lato, la sua attuale posizione di OMISSIS potrebbe, comunque, influenzare l'attività della società e, dall'altro, occorre considerare che all'interno di una famiglia si può verificare una reciproca influenza di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Si ritiene, pertanto, che la mera sostituzione dell'OMISSIS non sia sufficiente a scongiurare il rischio di ulteriori condizionamenti illeciti nella pianificazione e gestione dell'attività di impresa;

a tal fine occorre, invece, avviare un intervento di risanamento radicale sotto il profilo strutturale e organizzativo, in un'ottica più ampia di recupero della credibilità dell'intera società, anche a prescindere da iniziative di "risanamento" e di "bonifica" assunte autonomamente da quest'ultima. La misura del sostegno e monitoraggio, prevista dal citato art. 32, comma 8, d.l. 90/2014, consente di raggiungere simile obiettivo. Quest'ultima, infatti, trascende il singolo rapporto negoziale ed estende i suoi effetti alla complessiva gestione dell'impresa mediante l'inserimento al suo interno di un presidio di esperti in grado di stimolare una revisione virtuosa dell'impresa. Scopo della misura è, infatti, quello di supportare ed accompagnare la *governance* dell'impresa, avviando un percorso finalizzato a riportare (o consolidare) la linea gestionale su canoni di legalità e trasparenza;

tale misura appare adeguata nel caso in esame in considerazione anche del fatto che la EON MEDICA s.r.l. è tra gli operatori economici aggiudicatari delle seguenti procedure<sup>23</sup>:

- ✓ accordo quadro per la fornitura di protesi ortopediche e cemento da destinare alle aziende ospedaliere di Desenzano del Garda ora ASST del Garda (capofila), Bergamo, Brescia, Crema, Cremona, Mantova, Monza, Treviglio/Caravaggio, Lodi, e ASL di Vallecamonica-Sebino, periodo 1.3.2015 – 28.2.2019;

---

<sup>21</sup> Cfr. ordinanza, cit., p. 64.

<sup>22</sup> Cfr. Nota informativa integrativa del Gen. B. Cristiano Zaccagnini, prot. 0081201 del 2.10.2018.

<sup>23</sup> Cfr. Nota informativa integrativa del Gen. B. Cristiano Zaccagnini, prot. 0081201 del 2.10.2018.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

- ✓ accordo quadro per la fornitura di “sistemi vari per osteosintesi” da destinare all’A.S.S.T. del Garda (capofila) e alle A.S.S.T. di Bergamo (Papa Giovanni XXIII), Brescia (Spedali Civili), Franciacorta, Crema, Cremona, Lodi, Mantova e Valcamonica - periodo dall’ 1.2.2018 al 31.1.2022;
- ✓ accordo quadro per l’affidamento della fornitura di D.M. osteosintesi per chirurgia della mano, legamenti artificiali e DM per rimozione mezzi di sintesi per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana, per la durata di 4 anni<sup>24</sup>;

in assenza di un presidio di legalità e di un compiuto risanamento organizzativo della società, l’eventuale esecuzione dei citati accordi quadro potrebbe essere per EON MEDICA s.r.l. l’occasione per stabilire nuovi accordi illeciti con le strutture sanitarie richiedenti la fornitura di prodotti medici. La misura del sostegno e monitoraggio può evitare tale evenienza ristabilendo nel complesso la legalità dell’impresa compromessa;

in considerazione di tutte le circostanze appena evidenziate, la misura del sostegno e monitoraggio si rivela anche di grande efficacia nel caso di specie, atteso che il suo ambito di operatività consente di assistere la società nell’adozione delle più opportune misure di revisione della governance e dello statuto, e, inoltre, permette di realizzare e/o implementare e/o revisionare il modello di organizzazione gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001.

## **6) Prefetto competente**

Un aspetto peculiare della vicenda in esame attiene all’individuazione del Prefetto competente ad adottare la misura richiesta con il presente provvedimento. Il combinato disposto dei commi 1, 2 e 8 dell’art. 32 suggerirebbe di scegliere come criterio quello del luogo in cui ha sede la stazione appaltante, in analogia a quanto espressamente disposto dall’art. 32, comma 1, per la diversa misura dell’amministrazione straordinaria e temporanea;

conseguentemente, atteso che la società EON Medica s.r.l. potrebbe eseguire le forniture richieste dagli accordi quadro sopra indicati a favore di diverse stazioni appaltanti, la competenza andrebbe incardinata in capo a distinti Prefetti. Sarebbe, tuttavia, auspicabile un preventivo

---

<sup>24</sup> Cfr. determinazione n. 2013 del 27.12.2017, emessa dalla stazione appaltante ESTAR TOSCANA e richiamata dalla Nota informativa integrativa del Gen. B. Cristiano Zaccagnini, prot. 0081201 del 2.10.2018, da cui risulta che si tratta delle seguenti AA.SS.: AUSL Toscana Centro: forniture per € 1.194.114,56 (iva esd.); AOU Careggi: forniture per € 2.009.552,64 (iva esd.); AUSL Toscana Sud-Est: forniture per € 1.226.133,84 (iva esd.); AOU Senese: forniture per € 110.002,08 (iva esd.); AUSL Toscana Nord-Ovest: forniture per € 3.261.092,76 (iva esd.); AOU Pisana forniture per € 814.437,72 (iva esd.).



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

coordinamento tra le Prefetture competenti, in modo da individuare un'unica Prefettura quale referente della suddetta misura;

nelle more di tale coordinamento, a fronte di una possibile molteplicità di contratti d'appalto stipulati con altrettante stazioni appaltanti aventi ciascuna sede in una diversa provincia di riferimento, il criterio di competenza di cui all'art. 32, comma 1, d.l. 90/2014 trova non poche difficoltà applicative e rischia di compromettere l'efficacia stessa della misura in considerazione del numero di Prefetture coinvolte. Motivo per cui si ritiene necessario, in ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, individuare un criterio oggettivo ed adeguato, che consenta di demandare ad un unico Ufficio Territoriale del Governo, in qualità di referente, tutte le funzioni decisionali in ordine all'adozione del sostegno e del monitoraggio;

a tal fine, considerando l'essenziale incidenza della misura *de qua* sull'assetto organizzativo e gestionale dell'impresa, il criterio che soddisfa maggiormente l'esigenza sopra indicata è senz'altro quello della sede dell'operatore economico, presso cui gli esperti di nomina prefettizia dovranno svolgere in concreto la loro attività di osservazione, controllo e supporto logistico, ai sensi dell'art. 32, comma 8, d.l. 90/2014;

la peculiarità della presente vicenda impone, dunque, un cambio di orientamento con riferimento al criterio di individuazione del Prefetto territorialmente competente ai sensi dell'art. 32, comma 8, ogni qual volta sia coinvolta una pluralità di stazioni appaltanti e la richiesta della misura del sostegno e monitoraggio debba conseguentemente interpellare una molteplicità di Prefetture. In simili fattispecie, la difficoltà di disporre un'azione coordinata e condivisa tra Uffici diversi e territorialmente distanti suggerisce l'adozione del criterio alternativo della competenza del Prefetto del luogo in cui ha sede l'impresa da sottoporre a tutoraggio;

tale orientamento è stato condiviso anche dal Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro – con nota prot. 0009198 del 8.2.2017;

ad avviso dello Scrivente, le circostanze sopra rappresentate suggeriscono, dunque, di individuare, in via prioritaria, in capo al Prefetto di Milano, la competenza ad adottare la misura del sostegno e del monitoraggio nella fattispecie in considerazione del luogo in cui la EON Medica S.r.l. ha la propria sede legale.

\*\*\*

Alla luce, dunque, di quanto sopra rappresentato, si ritengono sussistenti i presupposti per la proposta della misura del sostegno e monitoraggio di cui all'art. 32, comma 8, d.l. n. 90/2014, per



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile per un uguale periodo, mediante la designazione di un esperto.

Tanto premesso, individuata, nel Prefetto di Milano la competenza territoriale per l'adozione della misura,

**SI PROPONE**

**al Prefetto in indirizzo di adottare la misura del sostegno e monitoraggio, prevista dall'art. 32, comma 8, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti della società EON Medica s.r.l., con sede legale i Milano, in Via Feltre, 11, (P.I.03467080960).**

**La durata della misura del sostegno e del monitoraggio può essere stabilita in sei mesi, decorsi i quali si compirà una prima valutazione sull'efficacia della misura e degli standard di legalità e trasparenza introdotti e si disporrà un'eventuale prosecuzione per un periodo di pari durata, ove ritenuta opportuna. L'efficacia del sostegno e monitoraggio potrà essere valutata anche in itinere, mediante la presentazione, da parte degli esperti, di relazioni periodiche sulle misure adottate, sulle criticità riscontrate e sui benefici conseguiti.**

La presente richiesta di sostegno e monitoraggio della società è trasmessa anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ai sensi del citato art. 32, comma 1, d.l. n. 90/2014 e sarà, altresì, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione dedicata ai provvedimenti di cui all'art. 32, d.l. n. 90/2014.

Si allegano i documenti di cui all'unito elenco.

*Raffaele Cantone*

15/02/2019